



COMITATO D'INTESA

TRA LE ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

- Statuto -

Modifica approvata dal Consiglio Direttivo nella sua riunione del 24 febbraio 2010 e dall'Assemblea dei soci del 28/10/2010

Art. 1

È costituito il Comitato d'Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno. Esso ha sede a Belluno, in Via del Piave n. 5, presso la Casa del Volontariato "Valentino Dal Fabbro". Il Comitato esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

Art. 2

Il Comitato non persegue fini di lucro, è apartitico e aconfessionale.

Esso, ispirandosi alla Carta dei Valori del Volontariato:

- persegue, sia direttamente che attraverso le Associazioni aderenti, il fine della solidarietà morale e spirituale ed economica nei confronti delle persone che ne hanno bisogno e delle situazioni nelle quali si esprime l'aspetto negativo della condizione umana: solitudine, sofferenza, malattie, indigenza e disabilità; nonché finalità di sostegno e solidarietà sociale ai sensi della legge 266/1991;
- nel rispetto dell'autonomia delle singole associazioni aderenti, ne coordina l'attività, con azione concorde di informazione reciproca, cooperazione, anche economica, e integrazione intersettoriale;
- ha per oggetto la promozione di attività di servizio al volontariato, che potrà realizzarsi anche attraverso la gestione di un centro di servizio per il volontariato in conformità alla legge 266/91.

Le Associazioni aderenti sono, a loro volta, impegnate a realizzare un reciproco rapporto di collaborazione e ad uniformarsi allo spirito del presente Statuto.

ART. 3

Possono aderire al Comitato Associazioni iscritte o iscrिवibili al registro regionale delle organizzazioni di volontariato che operino nel territorio della provincia di Belluno ad esclusivo titolo gratuito e nello spirito di quanto sancito dalla legge quadro sul volontariato n. 266/91.

ART. 4

Possono far parte del Comitato tutte le associazioni che ne condividono le finalità, operano secondo quanto previsto al precedente articolo 3, e rivolgono espressa richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che, valutata la rispondenza degli statuti ai requisiti previsti dalla Legge 266/91, sottoporrà all'Assemblea immediatamente successiva la richiesta di adesione per la definitiva deliberazione circa l'ammissione o meno al Comitato. La mancata ammissione deve essere motivata.

L'assemblea delibererà a maggioranza dei presenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa.



COMITATO D'INTESA

TRA LE ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Le associazioni aderenti hanno diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi direttivi e la candidatura agli stessi. Tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Le associazioni aderenti si impegnano all'osservanza del presente statuto.

Quando una Associazione aderente non partecipi, senza giustificato motivo e in modo reiterato alle assemblee sociali o quando essa agisca in modo evidente e volontario contro gli interessi del Comitato, l'Assemblea, dopo averne ascoltato le giustificazioni, ne potrà deliberare l'esclusione, con voto segreto dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

ART. 5

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle associazioni aderenti o dai loro delegati.

Essi si esprimeranno (sull'Ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo), nelle deliberazioni, avendo a disposizione un solo voto per ogni Associazione (L'Assemblea può avere carattere consultivo o deliberativo).

ART. 6

Gli organi del Comitato sono:

- a- L'Assemblea del Comitato;
- b- Il Consiglio Direttivo;
- c- Il Collegio Sindacale;
- d- Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assolutamente gratuite. Ai membri degli organi sociali potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge. Il rimborso delle spese dovrà essere preventivamente autorizzato.

ART. 7

L'Assemblea del Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, per convocazione scritta del Presidente, o su richiesta di almeno un decimo delle Associazioni componenti.

La convocazione, indirizzata alle singole Associazioni, deve contenere l'Ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione.

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più una delle Associazioni aderenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Associazioni intervenute (salvo il dettato dell'art. 14). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti delle associazioni presenti in proprio o per delega. Non è ammessa più di una delega.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vicepresidenti. Il Presidente poi nomina il Segretario e il Tesoriere, anche al di fuori del Consiglio eletto.

Il Consigliere che diserta tre consecutive riunioni del Consiglio senza giustificato motivo è considerato decaduto e viene sostituito, da parte del Consiglio direttivo stesso, con il primo dei non eletti.



COMITATO D'INTESA

TRA LE ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

La rappresentanza legale del Comitato è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo, che ha inoltre i compiti di convocare e presiedere le riunioni, firmare gli atti e curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte.

I Vicepresidenti, di cui uno vicario, coadiuvano il Presidente e, in caso di suo impedimento, lo sostituiscono. Il Vicepresidente vicario subentrerà per primo al Presidente qualora necessario.

Il Presidente potrà avvalersi anche dei singoli consiglieri per assegnare deleghe specifiche di rappresentanza.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni, custodisce gli atti, cura la tenuta della contabilità e della corrispondenza.

Al Consiglio compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria nei limiti di quanto disposto annualmente dall'Assemblea.

ART. 9

L'Assemblea del Comitato elegge un Collegio Sindacale, composto da tre membri, anche esterni al Comitato, che comunque non facciano parte del Consiglio Direttivo; essi eleggeranno al loro interno un Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio vigila sulla contabilità ed esprime il proprio parere sulla relazione finanziaria annuale.

ART. 10

Nell'attuare il proprio programma di attività, il Comitato si avvale anche dell'opera di volontari e di operatori impegnati nel Servizio civile volontario.

Il Comitato, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività svolta, potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti della legge 266/91. Il piano operativo di ogni singolo volontario od operatore, viene stabilito dal Consiglio Direttivo all'inizio del suo servizio. È compito del Segretario mantenere il collegamento tra Comitato, volontari ed operatori in servizio e vigilare sul regolare svolgimento dell'impegno programmato.

ART. 11

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Per ogni esercizio è altresì predisposto e approvato il bilancio preventivo. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

I soci, riuniti in Assemblea, approveranno i bilanci preventivo e consuntivo entro il 30 (trenta) aprile rispettivamente dell'anno in corso e successivo a quello di spettanza unitamente ad una relazione morale e finanziaria.

Il patrimonio del Comitato ammonta ad Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Al finanziamento della propria attività, il Comitato provvede con:

- a) eventuali contributi delle associazioni aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;



COMITATO D'INTESA

TRA LE ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, inserite in apposita voce del bilancio;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesso dalla Legge 266/91.

Al Comitato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati all'attuazione delle attività istituzionali.

ART. 12

Spetta al Consiglio Direttivo decidere per le spese di ordinaria amministrazione e per le elargizioni, salvo ratifica, per queste ultime da parte dell'Assemblea del Comitato.

Le richieste di contributo, da parte delle Associazioni aderenti, dovranno essere inoltrate per iscritto e convenientemente motivate.

ART. 13

Il Comitato potrà dare la sua adesione ad associazioni, enti e strutture locali, regionali e/o nazionali, aventi finalità analoghe e scopi che rispondano ai requisiti della legge 266/91 e al presente statuto, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1.

ART. 14

Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) delle Associazioni aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15

In caso di scioglimento, il patrimonio del Comitato, dedotte le passività, dovrà essere esclusivamente devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'eventuale scioglimento dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle Associazioni aderenti al momento dello scioglimento.

ART. 16

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.